

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

**ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2024-2025 E APPROVAZIONE
TARIFE TARI ANNO 2024.**

Nr. Progr. **19**

Data **30/04/2024**

Seduta NR. **2**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 30/04/2024 alle ore 21:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 30/04/2024 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BIONDI SUSANNA	S	SELMO RAFFAELA	S	DONADONI DANIELE GIUSEPPE	S
CAMPETTI PATRIZIA	S	LA TEGOLA ANNA	S	GORLA DANIELE	S
TUNICE VALENTINA	S	DELL'ACQUA ALDO	N	GATTI GIUSEPPE GIOVANNI	S
MILAN ANDREA	S	DIANESE DANIELE	S		
RIGIROLI GIOVANNI	S	BINAGHI FRANCESCO	S		
ZANGIROLAMI MARCO	S	LUNARDI SABRINA	S		
CARNEVALI STEFANO	S	D'ELIA PATRIZIA	S		
<i>Totale Presenti: 15</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti Giustificati i signori:

DELL'ACQUA ALDO; DONADONI DANIELE GIUSEPPE

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:

ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2024-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione del Dott. Migliorati, Direttore del Consorzio dei Navigli, presente in aula e dell'Assessore Milan, nonché gli interventi dei Consiglieri succedutisi nel corso della discussione,

VISTI:

-la Legge n.147 de 27 dicembre 2013, denominata Legge di Stabilità, che ha istituito a far data dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

-l'art.1 comma 738 della Legge n. 160/2019 che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

-l'art.1 comma 838 della Legge n. 160/2019 che stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate,sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147;

CONSIDERATO che il predetto tributo TARI sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani,sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2017 n.205, art.1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente(ARERA)le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

-
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
 - n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
 - n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
 - n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).
 - n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
 - n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
 - n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
 - n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
 - n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

PRESO ATTO pertanto che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti, e che detto nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;

DATO ATTO che ARERA ha pertanto approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che, per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche di ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori

TENUTO CONTO che le nuove regole definiscono i corrispettivi Tari da applicare agli utenti nel 2022, 2023, 2024, 2025, i criteri per i costi riconosciuti e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale. Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale;

CONSIDERATO che il nuovo metodo regola, in particolare, le seguenti fasi operative:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1 comma 683 della Legge 147/2013 "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"

Considerato che il Comune di Busto Garolfo ha approvato il bilancio di previsione 2024- 2026 con Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 06/03/2024;

VISTI:

- l'art.1 comma 169, della L.n.296/2006 che prevede che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro

il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

- l'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, che prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art.3 comma 5-quinquies del D.L.228/2021, convertito con modificazioni con la Legge n.15/2022 che stabilisce che “A decorrere dall'anno 2022,i comuni, in deroga all'articolo1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

VISTO altresì l'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/2011, modificato dall'art.15 bis del D.L.34/2019,che testualmente recita che:

“15.A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale,per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,comma 3, de decreto legislativo 28 settembre 1998,n.360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane,la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

- 15-ter.A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine,il comune e' tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1°dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente .I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1°dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28ottobre,a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”

Vista la Circolare n.2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n.41981 del 22 novembre 2019, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali a seguito delle disposizioni di cui all'art.15-bis del D.L.30 aprile 2019,n.34

Visto il D.M.20.07.2021(publicato sulla G.U del 16.08.2021) con il quale sono state definite le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie”;

Vista la Risoluzione n.7/DF prot. n.52961 del 21.09.2021 avente ad oggetto“Decreto20 luglio2021del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno recante“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni,delle province e delle città metropolitane”,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.195del16agosto2021.”

TENUTO conto che l’art.2–comma2–del D.P.R. n.158 del 1999 sancisce il principio di obbligatorietà e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa,principio ribadito dall’art.1–comma654–della Legge147/2013 che prevede tale obbligo attraverso l’applicazione della TARI/TARIP;

VERIFICATO che la percentuale di copertura dei costi inerenti a servizio risulta pari al 100%

VERIFICATO altresì che:

- il Comune di Busto Garolfo nella commisurazione della tariffa, utilizza i criteri presuntivi di produzione rifiuti predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. n.158del1999(metodo normalizzato),così come previsto dall’art.1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n.147;
- l’Allegato A della Delibera Arera n°363/2021, dispone che, i fini della determinazione della tariffa,è necessario approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che nel Piano Finanziario sono individuati i criteri per la tariffa TARI anno 2024:

- a) La ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) La suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
- c) La determinazione della misura dei coefficienti Ka, Kb per le utenze domestiche Kc,Kd per le utenze non domestiche di cui al D.P.R.158/1999

DATO ATTO che sono state determinate le tariffe della TARI per le utenze domestiche e non domestiche,al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio per l’anno 2024 ai sensi dell’art. 1 comma 654 della Legge 147/2013;

VISTO l’articolo 7 della citata deliberazione di Arera n.363/2021 (Procedura di approvazione) che stabilisce che :

7.1 “Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2024-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.

7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo“minimi”,ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2024-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R.445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2024-2025;

b) con riferimento all'anno 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:

a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2."

VISTO altresì l'articolo 8 della citata deliberazione di Arera n.363/2021 (Aggiornamento biennale e revisione infraperiodo della predisposizione tariffaria) che stabilisce che:

“8.1 L’aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall’Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.

8.2 In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell’aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all’Autorità:

a) l’aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;

b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengono flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.

8.3 La trasmissione all’Autorità dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene:

a) da parte dell’Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024

b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2024. 8.4 L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.

8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l’Autorità valuta l’istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio.

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 29.03.2022 con la quale si dà atto che l’Amministrazione Comunale, in qualità di Ente Territorialmente competente definisce gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal Gestore del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I della matrice degli schemi regolatori di cui all’art.3 comma 1 del TQRIF, di cui all’allegato I- Tab.1 e Tab.2 che si allegano a far parte integrante del presente atto;

VISTO il Piano Finanziario 2024-2025, completo di tutta la prescritta documentazione che lo compone, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all.01, trasmesso dal Consorzio dei Comuni dei Navigli (C.C.N.) e pervenuto presso l’Ente in data 18.04.2024;

PRESO ATTO della relazione di veridicità rilasciata dal Direttore Generale del CCN, nonché legale rappresentante dello stesso, in data 13.05.2022, all.02 parte integrante e sostanziale della presente;

VISTA la dichiarazione di validazione rilasciata e firmata dal Revisore dei Conti riguardo il piano economico e finanziario predisposto dal C.C.N., all.03 parte integrante e sostanziale della presente;

VISTA la nota del 5/08/2020 con cui ARERA, in risposta al quesito dell'ANCI del 27/07/2020, ha precisato che l'organo di revisione contabile dell'ente locale può essere considerato soggetto abilitato alla validazione del Piano economico finanziario ed è pertanto possibile equiparare il parere del revisore alla validazione dei PEF;

Visto il verbale della Commissione Consiliare Affari Generali ed Economico Finanziaria convocata per il giorno;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,n.267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del servizio Ecologia e finanziaria della Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:

- il D.Lgs.n.267/2000;

- lo Statuto comunale;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Binaghi, D'Elia, Lunardi, Gorla e Gatti), espressi per alzata di mano, dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di prendere atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 29.03.2022, in premessa richiamata, viene esplicitato che l'Amministrazione Comunale, in qualità di Ente Territorialmente competente definisce gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal Gestore del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo SCHEMA I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art.3 comma 1 del TQRIF, di cui all'allegato I- Tab.1 e Tab.2 che si allegano a far parte integrante del presente atto;
2. di adottare per quanto di competenza, il Piano Finanziario TARI Anno 2024-2025 predisposto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli pervenuto al protocollo dell'ente in data 13.05.2022 al protocollo n. 11731 e validato dal Revisore dei conti Dott. Giorgio Bruschi che, unitamente alla relazione al Pef ed alla dichiarazione di veridicità del Consorzio sottoscritta dal direttore dello stesso, costituiscono allegati alla presente deliberazione, quali parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il prospetto relativo alle tariffe TARI 2024, predisposto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli pervenuto al protocollo dell'ente in data 13.05.2022 al protocollo n. 11731, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il Piano Finanziario TARI Anno 2024-2025 ed il prospetto relativo alle tariffe TARI 2024 di cui alla presente deliberazione decorrono dal 01/01/2024;
5. di demandare al Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare il compito di trasmettere (eventualmente per il tramite del Consorzio dei Comuni dei Navigli) il presente piano finanziario TARI-esercizio 2024-2025 ed il prospetto delle relative tariffe 2024 all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e

Ambiente (ARERA) al fine di ottenere la loro approvazione, previa verifica della coerenza regolatoria degli atti ,dei dati e della documentazione trasmessa, come dalla stessa ARERA disciplinato ai sensi dell'art.6 della deliberazione n.443/R/Rifdel31 ottobre 2019;

6.di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria il compito di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote e del piano finanziario al Ministero dell'Economia e Delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52,comma2,del D.L.446/1997,mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^a comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Binaghi, D'Elia, Lunardi, Gorla e Gatti), espressi per alzata di mano, dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 30/04/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TERESA LA SCALA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **19** del **30/04/2024**

OGGETTO

ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2024-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 22/04/2024

IL RESPONSABILE DI AREA
ANDREA FOGAGNOLO

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 23/04/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
LILIANA BENEDETTO
